

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3503, 57, 234, 1029, 1342, 2495, 2683, 2762 e 3398-A

Relazione orale

Relatori CARUSO Antonino e BUCCIERO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

E DALLA COMMISSIONE SPECIALE

istituita il 13 dicembre 2001

in materia d'infanzia e di minori

RIUNITE

Comunicato alla Presidenza il 13 dicembre 2005

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (n. 3503)

presentato dal Ministro per le pari opportunità

dal Ministro della giustizia

dal Ministro dell'interno

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

dal Ministro delle comunicazioni

e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 4599)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
il 15 giugno 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 giugno 2005*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro
la pedofilia (n. 57)

d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO e CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2001

Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*,
600-*septies* del codice penale e all’articolo 17 della legge 3
agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
(n. 234)

d’iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2001

Nuove norme contro la pedofilia (n. 1029)

**d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO, MANZIONE, SOLIANI, TOIA,
DENTAMARO, PETRINI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, BAIO
DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, BASTIANONI, BATTISTI, BEDIN, CASTELLANI,
COLETTI, COVIELLO, D’ANDREA, DETTORI, FABRIS, FILIPPELLI,
GIARETTA, LAVAGNINI, MANCINO, MONTICONE, RIGHETTI, VALLONE,
VERALDI e TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2002

Modifiche al codice penale ed altre norme per la prevenzione
dei reati connessi alla pedofilia (n. 1342)

d’iniziativa dei senatori TREDESE e FASOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2002

Modifiche all’articolo 609-*septies* del codice penale in
materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori
(n. 2495)

**d’iniziativa dei senatori LONGHI, FLAMMIA, BAI DOSSI, BARATELLA, BASSO,
BATTAFARANO, BOCO, BOLDI, BONAVITA, BONFIETTI, BOREA, BRUNALE,
BRUTTI Massimo, BRUTTI Paolo, CADDEO, CALVI, CAMBURSANO, CARRARA,
COZZOLINO, D’ANDREA, DANZI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DEL
TURCO, DI GIROLAMO, FABBRI, FALOMI, FASOLINO, FASSONE,
FILIPPELLI, FORMISANO, GARRAFFA, GASBARRI, GRUOSSO, IOVENE,
LIGUORI, MACONI, MALABARBA, MARINO, MARITATI, MASCIONI,
MASSUCCO, MICHELINI, MONTINO, MORANDO, MUZIO, PAGANO,
PAGLIARULO, PASCARELLA, PESSINA, PETERLINI, PIATTI, PILONI,
PIZZINATO, ROTONDO, SALINI, SALVI, SALZANO, SAMBIN, SODANO
Tommaso, STANISCI, TOGNI, TOMASSINI, TONINI, TREDESE, ULIVI, VICINI,
VITALI, VIVIANI, ZANDA, MEDURI e GUBERT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2003

Norme per la tutela dei minori che utilizzano *Internet*
(n. 2683)

d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2004

Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile
e sfruttamento dei minori (n. 2762)

d’iniziativa del senatore NESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2004

Misure per la protezione dei minori in ambito *Internet*
(n. 3398)

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2005

*dei quali le Commissioni riunite propongono l’assorbimento
nel disegno di legge n. 3503*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 6
- della 5^a Commissione permanente » 7

- Disegno di legge n. 3503: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalle Commissioni riunite » 8

Disegni di legge:

- n. 57, d’iniziativa dei senatori Eufemi ed altri » 24
- n. 234, d’iniziativa del senatore Gentile » 26
- n. 1029, d’iniziativa dei senatori Montagnino ed altri » 29
- n. 1342, d’iniziativa dei senatori Tredese e Fasolino » 32
- n. 2495, d’iniziativa dei senatori Longhi ed altri » 36
- n. 2683, d’iniziativa della senatrice Alberti Casellati » 37
- n. 2762, d’iniziativa del senatore Nessa » 39
- n. 3398, d’iniziativa del senatore Scalera » 41

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 3503 e su emendamenti

(Estensore: STIFFONI)

15 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, premesso che le sue disposizioni rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione, nonché – in parte – in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui alla medesima disposizione costituzionale, lettera *g*), esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 3503 e su emendamenti

(Estensore: GRILLOTTI)

23 novembre 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, con i seguenti presupposti:

che il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all'articolo 20, comma 1, capoverso Art. 14-*bis*, del provvedimento, svolgendo attività già previste a legislazione vigente, possa essere istituito avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

che l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2005, da utilizzare a copertura degli oneri relativi all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e alla banca dati di cui all'articolo 21, comma 1, capoverso comma 1-*bis*, del disegno di legge, presenti margini di comprimibilità idonei ad assicurare anche la copertura delle finalità già previste a legislazione vigente.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta sulle proposte 21.1 e 21.2, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo le parole: «apposite convenzioni» siano inserite le seguenti: «, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente comma,», nonché parere contrario sulla proposta 20.5. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.

DISEGNO DI LEGGE N. 3503

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA
CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE
DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

Art. 1.

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 6.000.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata in misura non superiore ai due terzi.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».

Art. 2.

1. All'articolo 600-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero indu-

DISEGNO DI LEGGE N. 3503

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA
CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE
DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

Art. 1.

1. *Identico*:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro **5.164**.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, **si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.**

Identico».

Art. 2.

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228»;

b) al terzo comma, dopo la parola: «divulga» è inserita la seguente «, diffonde»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164»;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità».

Art. 3.

1. L'articolo 600-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*quater*. - (*Detenzione di materiale pornografico*). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 600-*quater*. 1. (*Pornografia virtuale*). Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

Identico

Art. 4.

Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è **inserito il seguente**:

«Art. 600-*quater*. 1. (*Pornografia virtuale*). *Identico*».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-*quater*. 2. (Casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-*ter*, primo comma, e 600-*quater*.1, quando il materiale rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale valutata ai sensi dell'articolo 609-*quater*, primo e secondo comma, è prodotto con il consenso del minore, rimane nella esclusiva disponibilità del minore medesimo e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.

Non è altresì punibile il minorenne che produce o detiene il materiale pornografico di cui agli articoli 600-*ter*, primo comma, e 600-*quater*.1, quando il materiale rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni tredici se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni».

Art. 5.

1. All'articolo 600-*quinqüies* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma al fine di fruire di attività di prostituzione a danno di minori è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori».

Art. 7.

1. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 5.

Identico

Art. 6.

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza».

Art. 9.

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «La condanna» sono inserite le seguenti: «o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

b) al numero 1), dopo le parole: «elemento costitutivo» sono inserite le seguenti: «o circostanza aggravante»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-*quater* e 609-*quinquies*, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 7.

Identico

Art. 8.

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

private frequentate prevalentemente da minori».

Art. 10.

1. All'articolo 734-*bis* del codice penale le parole: «600-*ter*, 600-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

Art. 11.

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*), dopo le parole: «600-*ter*, primo e secondo comma,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,»;

b) alla lettera *c*), dopo le parole: «e 600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

Art. 12.

1. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, primo comma, nonché 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, **se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto**, e 609-*quater* del codice penale,».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 9.

Identico

Art. 10.

Identico

Art. 11.

1. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, primo comma, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*octies* e 609-*quater* del codice penale,».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

«*l*-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;».

Art. 14.

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f*-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice».

Art. 15.

1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter, 600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».

2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».

3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole:

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 12.

Identico

Art. 13.

Identico

Art. 14.

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«600-ter,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

Art. 16.

1. All'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I condannati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqües*, primo comma, nonché 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-*quater* del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* se non abbiano effettivamente espriato almeno metà della pena irrogata».

Art. 17.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-*quater*» sono inserite le seguenti: «, anche se relativi al materiale - pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 15.

Identico

Art. 16.

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice.

Art. 18.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo della legge n. - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

Art. 19.

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: «600-*ter*, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 dello stesso codice,».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 17.

Identico

Art. 18.

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II.

NORME CONTRO
LA PEDOPORNOGRAFIA
A MEZZO INTERNET

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis. - (*Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET*) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando la rete INTERNET e altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO II.

NORME CONTRO
LA PEDOPORNOGRAFIA
A MEZZO INTERNET

Art. 19.

1. *Identico:*

«Art. 14-bis. - (*Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET*) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente **l'utilizzo** sessuale dei minori **avvalendosi della** rete INTERNET e **di** altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 14-ter. - (*Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica*)

- 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.

2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-quater. - (*Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico*) - 1.

I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 14-ter. - (*Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica*)

- *Identico*

Art. 14-quater. - (*Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico*) -

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-*quinquies*. - (*Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico*). - 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-*bis* relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-*bis* l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli inter-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 14-*quinquies*. - (*Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico*). - 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-*bis* relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente **l'utilizzo** sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente **l'utilizzo** sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET».

2. Il decreto di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

9. *Identico.*

10. *Identico».*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minore con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2005 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 20.

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

DISEGNO DI LEGGE N. 57

D'INIZIATIVA DEI SENATORI EUFEMI ED ALTRI

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: «delle telecomunicazioni» sono soppresse.

Art. 2.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente: «A tale fine, il personale addetto, su provvedimento della autorità giudiziaria, può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica».

Art. 3.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un gruppo di coordinamento delle forze di polizia per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile.

2. Il gruppo di cui al comma 1 promuove altresì la costituzione di uno specifico coordinamento a livello internazionale stabilendo periodici contatti con le forze di polizia di altri paesi.

3. Il gruppo di cui al comma 1 si avvale della consulenza delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei minori al fine di usufruire del loro contributo per

sviluppare in maniera più adeguata l'azione preventiva di contrasto al fenomeno della pedofilia.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'interno provvede a costituire in ogni provincia, presso i distretti di polizia, dotazioni informatiche con connessioni alla rete *Internet*.

2. Al fine dell'utilizzazione delle dotazioni informatiche di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede, altresì, a promuovere appositi corsi di formazione per gli ufficiali di polizia giudiziaria destinati alla lotta alla pedofilia.

3. Il Ministero dell'interno provvede a costituire una banca dati contenente le fotografie dei soli volti dei bambini ritratti nel materiale pornografico oggetto di indagini della polizia giudiziaria.

Art. 5.

1. L'articolo 600-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*bis*. (*Prostituzione minorile*). – Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni e con la multa da lire sessanta milioni a lire seicento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e sedici anni in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la reclusione da dodici mesi a cinque anni».

2. Dopo l'articolo 600-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-*bis*. 1. - (*Pedofilia telematica*). – Chiunque diffonde immagini di minori per la diffusione della pedofilia e per lo sfrutta-

mento minorile utilizzando siti telematici è punito con le pene previste all'articolo 600-*bis*».

Art. 6.

1. I responsabili dei motori di telecomunicazione, i portali WEB, i *provider*, i gestori dei *server* e tutti gli operatori di telecomunicazione sono obbligati a conservare i *file* di accesso al logo per almeno dieci anni.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma incorrono nei reati di favoreggiamento e di concorso nella pedofilia e di sfruttamento dei minori. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudizia-

ria i reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, come da ultimo modificata dalla presente legge, ed agli articoli da 600-*bis* a 600-*septies* del codice penale.

Art. 7.

1. Per i responsabili dei reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, come da ultimo modificata dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e per i reati previsti dagli articoli da 600-*bis* a 600-*septies* del codice penale, è previsto l'arresto obbligatorio.

Art. 8.

1. Per la violazione delle norme previste nella presente legge non si applicano i benefici premiali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 234

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GENTILE

Art. 1.

1. L'articolo 600-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*bis*. - (*Prostituzione minorile*). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trenta milioni».

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 600-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire quindici milioni».

Art. 3.

1. L'articolo 600-*quater* è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*quater*. - (*Detenzione di materiale pornografico*). - Chiunque consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire quindici milioni».

Art. 4.

1. L'articolo 600-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*sexies*. - (*Circostanze aggravanti ed attenuanti*). Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter* e 600-*quinqüies* la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter* e 600-*quinqüies*, se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata, la pena non può essere inferiore ad anni dieci.

Il genitore naturale o adottivo condannato ai sensi degli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quinqüies* è privato della potestà dei genitori. I beni del condannato sono sottoposti a confisca e destinati, unitamente al ricavato delle sanzioni pecuniarie, all'educa-

zione, al mantenimento ed al recupero della persona offesa, ovvero sono amministrati dal tutore nell'interesse esclusivo del minore sino al compimento del diciottesimo anno di età.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter* la pena aumentata è se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Qualora i reati di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter* e 600-*quinqües* siano commessi da tre o più persone in concorso tra loro la pena non può essere inferiore ad anni dieci di reclusione e lire ottanta milioni di multa. La pena è aumentata se il numero dei concorrenti è superiore a dieci.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle previste dal presente articolo, la pena non può essere inferiore ad anni dodici di reclusione e a lire cento milioni di multa.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà».

Art. 5.

1. Alla fine dell'articolo 600-*septies* del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Alla condanna per i delitti previsti dagli articoli di cui al primo comma consegue in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 29 del codice penale. In ogni caso l'interdizione temporanea non può avere durata inferiore ad anni due.

Oltre all'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'articolo 30 del codice penale, che non può avere durata inferiore ad anni due, per gli iscritti agli albi ed agli ordini professionali in caso di condanna è sempre applicata dai rispettivi ordini la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un

minimo di anni due e, nei casi più gravi, la radiazione.

E' sempre ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqües*.

Nei casi previsti dalla legge, consegue alla sentenza di condanna o di proscioglimento per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqües* l'applicazione di una misura di sicurezza personale.

Nei casi di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale è sempre applicata la misura cautelare del divieto di espatrio, salva l'applicazione di misure cautelari coercitive maggiormente afflittive».

Art. 6.

1. L'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Centro per la tutela dell'infanzia*). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Centro per la tutela dell'infanzia di seguito denominato «Centro». Il Centro è presieduto dal Ministro dell'interno al quale sono trasmesse le sentenze di condanna per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqües*, 600-*sexies*, 600-*septies* al fine dell'inchiesta sull'ambiente in cui sono maturati i fini delittuosi.

2. Fanno parte del Centro, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della sanità, un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante di ciascuna regione, un rappresentante dell'Ordine degli psicologi ed un rappresentante della Società italiana di psichiatria.

3. Il Centro decide entro il 30 giugno di ogni anno lo stanziamento dei fondi da affidare alle pubbliche amministrazioni per la prevenzione, la terapia ed il reinserimento sociale delle vittime.

4. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge, tranne i casi di cui al secondo comma dell'articolo 600-*sexies* del codice penale, sono versate sull'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e destinate al finanziamento dei programmi di cui al comma 3.

5. Le regioni partecipano ai programmi di cui al comma 3 con fondi ordinari del proprio bilancio determinati in fase di concertazione con il Centro.

6. Gli istituti scolastici sono autorizzati a stipulare convenzioni con personale medico neuropsichiatrico e psicologico, ai sensi del-

l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la prevenzione ed il monitoraggio del disagio infantile.

7. Le regioni partecipano ai programmi di intervento mediante l'utilizzo del personale neuropsichiatrico delle aziende sanitarie locali anche ampliando la dotazione organica finalizzata all'intervento contro gli abusi sessuali ai minori.

8. Il Centro trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulle sue attività, promuove la ricerca scientifica e di consulenza e rappresenta, congiuntamente al Ministero degli affari esteri, l'Italia nei dibattiti e negli incontri promossi dagli organismi internazionali sul fenomeno della pedofilia».

DISEGNO DI LEGGE N. 1029

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
MONTAGNINO ED ALTRI

Art. 1.

*(Istituzione del Dipartimento operativo
a tutela dell'infanzia)*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (DOTI) con funzioni di coordinamento delle Forze di polizia e di tutte le altre istituzioni, anche private, che operano nella lotta contro la pedofilia e la pornografia minorile.

2. Il DOTI promuove altresì la costituzione di uno specifico coordinamento a livello internazionale stabilendo periodici contatti con le Forze di polizia di altri paesi.

3. Il DOTI si avvale - senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato - della consulenza delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei minori al fine di usufruire del loro contributo per sviluppare in maniera più adeguata l'azione preventiva di contrasto al fenomeno della pedofilia.

4. Il DOTI verifica, tenuto conto anche dell'esperienza degli altri paesi, la validità di tutti quei programmi e azioni che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale su minori o temendo di compierlo, chieda un trattamento psicologico o farmacologico, favorendone la sperimentazione, nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie e destinando a tale scopo anche le risorse finanziarie a disposizione del Fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e risorse *ad hoc* da parte del Ministero della salute.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il DOTI si avvale delle strutture e del personale del Ministero dell'interno.

Art. 2.

*(Rapporti con le istituzioni scolastiche
e sanitarie)*

1. Il DOTI cura, anche mediante accordi con le istituzioni scolastiche e sanitarie competenti, la realizzazione di una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari in grado di assicurare una efficace azione di prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dalla esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e sociale.

2. Il DOTI promuove, mediante accordi con i ministeri competenti, la realizzazione di progetti di informazione e formazione per il personale medico, per gli insegnanti e per gli operatori sociali relativi al problema della pedopornofilia.

Art. 3.

*(Istituzione e gestione di una banca dati
finalizzata alla repressione della pedofilia)*

1. Il Ministero dell'interno costituisce in ogni provincia, presso i distretti di Polizia, dotazioni informatiche con connessioni alla rete *Internet*.

2. Il Ministero dell'interno promuove appositi corsi di formazione per gli ufficiali di polizia giudiziaria destinati alla lotta alla pedofilia.

3. Il DOTI costituisce e gestisce una specifica banca dati contenente ogni informazione utile alla lotta contro la pedofilia accessibile alle forze dell'ordine per facilitare l'identificazione delle vittime e le indagini di polizia giudiziaria.

Art. 4.

(Obblighi degli operatori di telecomunicazione via internet)

1. I gestori dei portali *web*, i *provider*, i gestori dei *server*, i titolari dei siti *internet* e tutti gli operatori di telecomunicazioni sono obbligati a conservare dati di accesso alla rete per almeno dieci anni, mettendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta.

2. La mancata osservanza dell'obbligo di conservazione di cui al comma 1 è punita, salva l'ipotesi in cui il fatto non costituisca più grave reato, con una multa non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 150.000 euro, nonchè con la decadenza d'ufficio da licenze e concessioni per le attività di cui al comma 1, ove esse siano previste.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie di reato di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, ed agli articoli da 600-*bis* a 600-*octies* del codice penale.

4. Il DOTI promuove, in accordo con i soggetti di cui al comma 1, la elaborazione e la sottoscrizione di un codice deontologico che preveda l'adozione di tutti i mezzi tecnici disponibili per l'installazione e la diffusione di filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete *Internet*.

Art. 5.

(Unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui minori)

1. Presso ogni azienda sanitaria locale (ASL), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio materno infantile, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, istituisce l'«unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui

minori», che, d'intesa con gli altri servizi della ASL e del territorio:

a) organizza, in collaborazione con le università e con gli ordini dei medici, i corsi di formazione e di aggiornamento dei medici scolastici, in particolare per i compiti previsti dall'articolo 1 della presente legge;

b) provvede a realizzare o a fare realizzare programmi di sensibilizzazione, di informazione e sostegno, incentrati sulla prevenzione, sull'assistenza alle vittime ed alle loro famiglie e sui rischi giudiziari in cui possono incorrere gli autori di reati contro i minori;

c) collabora con le strutture che gestiscono servizi telefonici gratuiti per interventi di prevenzione e sostegno psicologico riguardanti i minori e le loro famiglie, o ne promuove l'istituzione nel caso non sia operante nel proprio territorio.

Art. 6.

(Misure di sicurezza)

1. Nelle ipotesi di reato previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e dagli articoli da 600-*bis* a 600-*octies* del codice penale, oltre alle misure previste dall'articolo 215 del medesimo codice, possono essere disposte le seguenti misure di sicurezza:

a) ritiro del passaporto o esclusione del visto per alcuni paesi esteri;

b) divieto di accesso ai luoghi che ospitano comunità di minori infra quattordicenni.

2. Le misure di sicurezza di cui al comma 1 possono essere sospese, in tutto o in parte, qualora il condannato o l'indagato richieda di sottoporsi a trattamento neuropsichiatrico o psicoterapeutico, con le modalità indicate dal giudice.

Art. 7.

(Pene accessorie)

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«3-*bis*) l'interdizione perpetua dall'insegnamento, pubblico e privato, nelle scuole di ogni ordine e grado;

3-*ter*) l'interdizione dall'impiego o da incarichi in istituzioni ed associazioni frequentate prevalentemente da minori;

3-*quater*) la decadenza da licenze e autorizzazioni relative ad attività imprenditoriali o commerciali che comportino contatto diretto e prevalente con minori».

Art. 8.

(Pedofilia telematica)

1. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-*octies*. - *(Pedofilia telematica)*.
- Chiunque inserisca in siti *internet* immagini pedopornografiche è punito con la reclu-

sione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 5.000 euro.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se l'inserimento delle immagini è realizzato con fini di profitto».

Art. 9.

(Prevenzione della recidiva)

1. Il condannato per i reati previsti dagli articoli da 600-*bis* a 600-*octies* del codice penale, nonché dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, deve, una volta messo in libertà, comunicare agli uffici di Polizia competenti per territorio la residenza e la dimora, qualora quest'ultima non sia coincidente con la residenza.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è rinnovata, durante i successivi cinque anni, in occasione di ogni cambiamento di residenza o dimora.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la reclusione non inferiore ad un anno e con la multa non inferiore a 2.500 euro.

DISEGNO DI LEGGE N. 1342

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TREDESE E FASOLINO

—

Art. 1.

(Apologia di reato)

1. Dopo l'articolo 529 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 529-bis. - *(Apologia di reato)* - Chiunque, anche con il mezzo telematico, induce altri a ritenere leciti i rapporti sessuali con minorenni, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a 3.000 euro».

Art. 2.

(Prostituzione minorile)

1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di danaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

Art. 3.

(Pornografia minorile)

1. All'articolo 600-ter del codice penale, primo comma, le parole: «Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque impiega minori degli

anni diciotto in una esibizione pornografica o per produrre materiale pornografico».

Art. 4.

(Detenzione di materiale pornografico)

1. L'articolo 600-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*quater*. - *(Detenzione di materiale pornografico)* - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter*, detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda non inferiore a cinquemila euro».

Art. 5.

(Partecipazione a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

1. All'articolo 600-*quinquies* del codice penale, è aggiunto il seguente comma:

«Chi partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a due-mila euro».

Art. 6.

(Comunicazione al tribunale per i minorenni)

1. Il primo comma dell'articolo 609-*decies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Per i delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, commessi in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio in relazione

alla residenza, al domicilio del minore o al luogo di temporaneo soggiorno del minore».

Art. 7.

(Requisiti della prova in casi particolari)

1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole «primo comma,» sono soppresse.

Art. 8.

(Casi in cui si procede a porte chiuse)

1. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono aggiunte le seguenti «600-quater,».

Art. 9.

(Esame diretto e controesame dei testi)

1. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

«4-ter. Quando si procede per i reati di cui è vittima un minore, l'esame del minore viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico».

Art. 10.

(Competenza territoriale per i reati commessi mediante l'utilizzo di mezzi telematici di comunicazione)

1. All'articolo 8 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Se si tratta di reati commessi mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione telematica è competente il giudice del luogo

in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335».

Art. 11.

(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

1. All'articolo 51 del codice di procedura penale, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo dei distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Art. 12.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostitu-

zione minorile previsto dall'articolo 600-*quinquies* del codice penale».

2. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «lettere *e*, *f*, *g*, *h*)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere *d*, *e*, *f*, *g* e *h*)».

Art. 13.

(Esclusione dell'applicazione della pena su richiesta)

1. Agli imputati per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, e 600-*ter*, terzo comma, del codice penale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 14.

(Trattamento di sostegno per i condannati e gli indagati)

1. I condannati per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, sono ammessi a speciali trattamenti psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma di recupero definito dal magistrato di sorveglianza. Tali trattamenti potranno essere organizzati all'interno del carcere giudiziario ovvero avvalendosi di centri convenzionati pubblici e privati.

2. Ogni indagato per i reati di cui al comma 1 può chiedere, anche nel corso delle indagini preliminari, di essere sottoposto ai trattamenti di riabilitazione di cui al medesimo comma.

3. La sottoposizione volontaria ai trattamenti di cui al comma 1 è valutata dal giudice ai fini della concessione delle attenuanti di cui all'articolo 62-*bis* del codice penale, nonchè al fine della concessione dei benefici di cui agli articoli 30, 47 e 48 della legge 26

luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Comunicazione delle generalità dei condannati)

1. Il condannato per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* del codice penale deve, al momento della messa in libertà, comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua residenza, nonchè la dimora, qualora non coincidente con la prima.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in occasione di ogni cambiamento di residenza o dimora.

3. L'autorità giudiziaria, valutate le circostanze, potrà dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dei luoghi di cui ai commi 1 e 2.

4. All'articolo 118, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «arresto in flagranza», sono aggiunte le seguenti: «e dei reati previsti nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, commessi in danno di minorenni».

Art. 16.

(Funzione di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio minorile)

1. Al fine di contrastare il disagio minorile, gli istituti scolastici devono, nel rispetto dell'autonomia scolastica, stipulare speciali convenzioni, per introdurre nelle scuole *équipe* interdisciplinari, composte da un pediatra, un assistente sociale, uno psicologo.

2. Alla *équipe* interdisciplinare di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione di

ogni tipo di situazione a rischio riguardante i minori.

3. Nello svolgimento dei compiti loro assegnati, i componenti della *équipe* interdisciplinare di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione delle aziende sanitarie locali presenti sul territorio.

4. L'*équipe* interdisciplinare di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) individua ogni tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici;

b) concorda, con il responsabile dell'istituto scolastico ed i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio;

c) stabilisce incontri con le famiglie dei minori che versino in situazioni di disagio, al fine di concordare anche con loro le misure migliori da adottare.

Art. 17.

(Obblighi dei fornitori di accesso alle reti telematiche)

1. Gli operatori che forniscono l'accesso alle reti telematiche, conservano per cinque anni i *file log* a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta. Il contenuto minimo dei *file* e le modalità della loro conservazione sono definiti dalle organizzazioni rappresentative degli operatori, previa verifica del rispetto delle norme per la salvaguardia della riservatezza da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Gli operatori di cui al comma 1 si dotano di codici di autoregolamentazione con la definizione di criteri, obblighi e responsa-

bilità diretti a impedire la diffusione di contenuti illeciti, sulla base delle possibilità tecnologiche.

3. L'osservanza delle norme del codice di autoregolamentazione sarà certificata tramite l'apposizione di uno specifico logo sulla pagina iniziale del *provider*, sulla base delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 18 della presente legge. Tale regolamento determina altresì le ipotesi di revoca del provvedimento di assegnazione del logo, ovvero di decadenza dall'autorizzazione in caso di ripetute violazioni del codice di autoregolamentazione.

4. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a subordinare le proprie offerte contrattuali all'accettazione dei principi e delle condizioni contenute nei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2.

Art. 18.

(Misure per garantire una navigazione sicura)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, adotta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per la compilazione, l'aggiornamento, la conservazione di programmi filtro in grado di impedire l'accesso alle pagine telematiche aventi contenuto pedo-pornografico e norme per la promozione di sistemi diretti a garantire la navigazione sicura in *Internet*.

2. Il Ministro delle comunicazioni assicura la più ampia diffusione delle norme di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 2495

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LONGHI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «è di sei mesi» è aggiunto il seguente periodo: «Se il reato è commesso in danno di minore, l'offeso può proporre querela fino

a sei mesi dopo il compimento della maggiore età.»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, ove commessi in danno di persona minore degli anni quattordici e sempre che non si sia già proceduto, la prescrizione comincia a decorrere dal raggiungimento della maggiore età».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2683

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE
ALBERTI CASELLATI

Art. 1.

*(Utilizzo di strumenti tecnici
per la navigazione protetta dei minori)*

1. I fornitori di connettività alla rete *Internet*, al fine di impedire ai minori l'accesso a siti recanti contenuti inadeguati alla loro sensibilità e al loro sviluppo psicofisico, nonché l'invio di dati sensibili, sono tenuti ad utilizzare idonei strumenti di filtraggio. I fornitori medesimi sono altresì tenuti a garantire una navigazione sicura, basata sull'immediata identificazione dell'età del soggetto richiedente la connessione, al fine di selezionare i siti automaticamente vietati ai minori.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concessa una deduzione fiscale, per l'onere derivante dall'installazione degli strumenti di filtraggio previsti dal medesimo comma 1, nella misura fissata con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*(Obbligo di conservazione dei dati
e dei file log)*

1. I fornitori di connettività alla rete *Internet* sono tenuti a conservare i dati di navigazione ed i *file log* per un periodo di cinque anni e a fornirli, su richiesta, alle Forze dell'ordine ed all'autorità giudiziaria.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con l'arresto fino a due anni e con la sospensione dall'attività per cinque anni.

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 528-bis nel codice penale)

1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 528-bis. - *(Pubblicazione tramite Internet di materiale osceno)* - Il fornitore di connettività alla rete *Internet* che non si doti di sistemi che inibiscono ai minori la visione di materiale pedopornografico, osceno, di incitamento al razzismo e alla xenofobia, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con l'interdizione dall'attività».

Art. 4.

(Inapplicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si applica nel caso dei reati previsti dalla presente legge.

Art. 5.

(Connivenza di reato)

1. I soggetti perseguibili ai sensi dell'articolo 528-bis del codice penale, introdotto dalla presente legge, sono altresì dichiarati conniventi dei colpevoli dei reati previsti dall'articolo 600-ter del medesimo codice penale e sono puniti con la multa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Art. 6.

*(Disposizioni contro
la pornografia minorile)*

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nell'ambito dei compiti individuati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, vigila sulla liceità del contenuto dei siti della rete *Internet* accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi delle telecomunicazioni svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti inerenti alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, commessi mediante l'utilizzo di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero di reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.

DISEGNO DI LEGGE N. 2762

D'INIZIATIVA DEL SENATORE NESSA

Art. 1.

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: «sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «otto a sedici anni e con la multa da 25.000 euro a 200.000 euro»;

b) al secondo comma, le parole da: «sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni», sono sostituite dalle seguenti: «tre a cinque anni e con la multa non inferiore a 15.000 euro».

Art. 2.

1. All'articolo 600-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: «sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «otto a quattordici anni o con la multa da 40.000 euro a 300.000 euro»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi, con qualsiasi mezzo, distribuisce, divulga o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma»;

c) al quarto comma le parole da: «fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle se-

guenti «da tre a cinque anni e con la multa da 5.000 euro a 10.000 euro».

Art. 3.

1. All'articolo 600-*quinqüies* del codice penale le parole: «Chiunque organizza o propaganda» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque organizza, propaganda o partecipa».

Art. 4.

1. All'articolo 600-*sexies* del codice penale, primo comma, le parole: «da un terzo alla metà», sono sostituite dalle seguenti: «della metà».

Art. 5.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Il condannato per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies*, 600-*octies*, dopo aver scontato la pena ed essere stato rimesso in libertà, ha l'obbligo di comunicare all'ufficio di questura competente per territorio la residenza ed il domicilio, qualora quest'ultimo non coincida con la residenza.

La comunicazione di cui al secondo comma dev'essere rinnovata ad ogni cambiamento di domicilio o residenza, per il periodo di dieci anni.

La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, è punita con la reclusione non inferiore ai tre mesi e con la multa non inferiore a 1.000 euro».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-*octies*. (*Regolamentazione delle rete Internet*) – Chiunque produce, usufruisce, crea o sfrutta, per qualsiasi utilizzo e con qualsiasi mezzo, immagini da destinare o già presenti nella rete telematica, dal contenuto pedopornografico, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Per esigenze investigative, i fornitori di connessioni alla rete *Internet* conservano i *file* per un periodo non inferiore ai cinque anni, e comunicano all'autorità giudiziaria eventuali fatti costituenti reato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione degli obblighi di cui al comma precedente è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno o con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Art. 7.

1. All'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. È vietata la trasmissione totale o parziale di programmi a carattere pedopornografico.

10-*ter*. È vietata la trasmissione di programmi contenenti immagini di minori riconducibili alla pornografia».

DISEGNO DI LEGGE N. 3398

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SCALERA

Art. 1.

(Codice Internet per i minori)

1. Il Ministero dell'interno promuove l'elaborazione e la sottoscrizione di un codice deontologico, denominato codice *Internet* per i minori, che preveda l'adozione di tutti i mezzi tecnici disponibili per l'installazione e la diffusione di filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete *Internet*.

2. Al fine di impedire ai minori l'accesso a contenuti ed immagini inadeguati alla loro sensibilità e al loro sviluppo psicofisico, nonché l'invio di dati sensibili, i fornitori di connessione della rete *Internet*, di seguito denominati *provider*, sono tenuti ad utilizzare idonei strumenti di filtraggio. I *provider* medesimi sono altresì tenuti a garantire una navigazione sicura, basata sull'immediata identificazione dell'età del soggetto richiedente la connessione, al fine di selezionare siti ed ambiti automaticamente interdetti ai minori.

Art. 2.

(Obblighi degli operatori di telecomunicazione via Internet)

1. I gestori dei portali *web*, i *provider*, i gestori dei *server*, i titolari dei siti *Internet* e tutti gli operatori di telecomunicazioni sono obbligati a conservare i dati di accesso alla rete *Internet* per almeno dieci anni, mettendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta.

2. La mancata osservanza dell'obbligo di conservazione di cui al comma 1 è punita,

salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato, con una multa non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 250.000 euro, nonché con la decadenza d'ufficio da licenze e concessioni per le attività di cui al comma 1, ove esse siano previste.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie di reato di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, ed agli articoli da 600-*bis* a 600-*octies* del codice penale.

Art. 3.

(Modifiche del codice penale)

1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 528-*bis*. - (*Pubblicazione tramite Internet di materiale osceno*). - Il fornitore di connettività alla rete *Internet* che non si doti di sistemi che inibiscono ai minori la visione di materiale pedo-pornografico, osceno, di incitamento al razzismo e alla xenofobia, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con l'interdizione dall'attività».

Art. 4.

(Inapplicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si applica nel caso dei reati previsti dalla presente legge.

Art. 5.

(Connivenza di reato)

1. I soggetti perseguibili ai sensi dell'articolo 528-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, sono altresì dichiarati conniventi dei colpevoli dei reati previsti dall'articolo 600-*ter* del mede-

simo codice penale e sono puniti con la multa da 5.000 euro a 100.000 euro.

Art. 6.

(Disposizioni contro la pornografia minorile)

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nell'ambito dei compiti individuati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità del contenuto dei siti della rete *Internet* accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi delle telecomunicazioni svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti inerenti alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, commessi mediante l'utilizzo di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero di reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.

Art. 7.

(Fondo per la navigazione Internet sicura)

1. Al fine di garantire e tutelare i minori nella navigazione nella rete *Internet*, a decorrere dall'anno 2005 è istituito il Fondo per la navigazione *Internet* sicura, con una dota-

zione annuale di 100 milioni di euro, destinato a finanziare le seguenti iniziative:

a) aumentare l'alfabetizzazione *Internet*, intesa come capacità di utilizzare i nuovi servizi di comunicazione e informazione in maniera critica, sicura e vantaggiosa;

b) sviluppare misure di protezione e azioni positive a favore delle categorie più vulnerabili;

c) diffondere informazioni pratiche e consigli utili per educare i ragazzi nella navigazione sicura in *Internet*;

d) fornire gratuitamente appositi filtri informatici per un controllo preventivo su linguaggio, immagini e contenuti presenti nella rete *Internet*.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

